



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205

ESTRATTO Ordinanza n. 61 del 06/08/2018

Oggetto: Divieto di vendere per asporto qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina

IL SINDACO

Considerato che occorre tutelare il potenziale reato di disturbo della quiete pubblica, regolamentando nel contempo anche la vendita di prodotti alcolici e bevande, nonché il loro utilizzo negli spazi aperti al pubblico, ad evitare potenziali situazioni di pericolo e di igiene pubblica;

Considerato che sulla base delle esperienze degli anni passati, un grosso afflusso di giovani che stazionano nei pressi dei pubblici esercizi, nonché presso gli operatori commerciali ambulanti (bancarelle) in occasione delle varie feste e sagre, e che gli stessi fanno consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di qualunque genere che poi abbandonano nei luoghi pubblici;

Considerato che i contenitori in vetro, se rotti costituiscono pericolo per i pedoni e per gli automezzi in transito;

Ritenuto necessario ed opportuno adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza e prevenire insorgenze di pericolo per la salute pubblica e la pubblica incolumità;

Visto l'art. 689 del C.P. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente;

Visto l'art. 659 del c.p. che titola 'Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone';

Visto l'art. 1 comma 2 della legge n. 125 /2001

Visto l'art. 54 del D.lgs n. 267/2000

Visto l'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000

Visto il vigente ordinamento EE.LL. Regione Sicilia, approvato con L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Con decorrenza immediata,

E' FATTO DIVIETO, dalle ore 21,00 e fino a chiusura, a tutti i detentori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli e/o associazioni, ai gestori di discoteche ed attività similari, agli operatori commerciali ambulanti (bancarelle in occasione di feste e sagre) e a tutti gli esercizi commerciali in genere operanti in questo Comune di Polizzi Generosa, di vendere per asporto qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina, neppure attraverso l'utilizzo di distributori automatici.

E' altresì vietata la consumazione su aree pubbliche o private ma di uso pubblico, di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri e lattine.

Unica eccezione al presente divieto è consentita per le consumazioni effettuate all'interno dei pubblici esercizi secondo gli orari normati dall'art. 6 del D.L. n. 117/2007.

La somministrazione deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica.

AVVERTE

che per le violazioni alla presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7-bis comma 1 e comma 1-bis del D. Lgs n. 267/2000 così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, fatta salva l'applicazione di sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti ed accertati.

E' prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia, contenitori in vetro e lattine detenute in violazione alla presente ordinanza.

Gli agenti di Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge.

Si dispone la consegna della copia della presente ordinanza, a cura del messo comunale, a tutti gli esercenti di somministrazione alimenti e bevande.

Dalla Residenza Municipale, lì 02/08/2018

Il Vice Sindaco
F.to (Lipani Maria)